

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 Roma
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 Firenze
artea@cert.legalmail.it
- All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **A.V.E.P.A**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
35131 Padova
protocollo@cert.avepa.it
- All' **Organismo Pagatore della Regione Lombardia**
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **OP della Provincia Autonoma di Bolzano - OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano

organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

All' **ARCEA**
c/o Cittadella regionale, viale
Europa - Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
protocollo@pec.arcea.it

All' **ARGEA**
Via Caprera, 8
09123 Cagliari
argea@pec.agenziaagea.it

All' **Organismo pagatore della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia**
Via Liruti, 22
33100 Udine
opr@certregione.fvg.it

e p.c. Al **Masaf - Dipartimento delle
Politiche Europee e internazionali e
dello sviluppo rurale**
Via XX Settembre, 20
00187 Roma
dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

Al **Coordinatore Commissione
Politiche Agricole
Regione Veneto**
Area Marketing territoriale, Cultura,
Turismo, Agricoltura e Sport
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia
e-mail:
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Oggetto: Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116 - Art. 5 “Percentuale di controllo e campionamento dei controlli in loco”.

PREMESSA

Il Decreto ministeriale n. 410727 del 4 agosto 2023 (di seguito “DM”) recante “*Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116*”, disciplina la modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni del Piano Strategico della PAC 2023-2027 finanziate dal FEASR per i tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115 che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

L’articolo 4 del DM stabilisce che gli Organismi Pagatori organizzino controlli in loco, eseguiti di norma prima del versamento del saldo finale, su un idoneo campione ricavato dalle domande di pagamento presentate.

L’articolo 5 del DM prevede che vengano effettuati ogni anno controlli in loco su una percentuale pari ad almeno il 5% della spesa cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) richiesta per ciascun anno civile all’organismo pagatore in relazione ai tipi di intervento sopra menzionati, escludendo gli interventi/azioni per i quali sono stati richiesti soltanto anticipi.

Tale percentuale del 5%, ai sensi dei paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo, può essere modificata come segue:

- se i controlli in loco evidenziano inadempienze/irregolarità significative che comportano rischi per il Fondo nell’ambito di un intervento o azione di sostegno, l’Organismo Pagatore incrementa la percentuale di controllo nell’anno civile successivo;
- se i controlli in loco non evidenziano inadempienze/irregolarità significative che comportano rischi per il Fondo nell’ambito di un intervento o azione di sostegno, l’Organismo Pagatore può diminuire nell’anno civile successivo la percentuale di controllo a un livello inferiore, garantendo comunque una percentuale minima del 3%.

Da ultimo, a norma del paragrafo 8 dello stesso articolo, si prevede che AGEA adotti apposite circolari contenenti le specifiche tecniche relative ai citati paragrafi 6 e 7.

La presente circolare, pertanto, ha lo scopo di armonizzare le variazioni in aumento o riduzione del campione sulla base del tasso di errore ¹rilevato nel corso dell'anno precedente.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il DM e la presente circolare definiscono le regole richiamate in Premessa con specifico riferimento ai controlli effettuati per gli interventi FEASR non-SIGC previsti dal regolamento (UE) 2021/2115.

Per i controlli effettuati sulle domande FEASR non-SIGC pagate nell'ambito della Programmazione 2014/22, che possono essere erogate ai beneficiari fino al 31 dicembre 2025 in base alla regola N+3, continua ad applicarsi l'articolo 50 del Reg. UE n. 809/2014 a norma del quale la percentuale di controllo ordinaria del 5% può essere ridotta o aumentata sulla base dei risultati del tasso di errore dell'anno precedente.

RILEVAZIONE DEL TASSO DI ERRORE

La rilevazione del tasso d'errore dell'anno precedente per le spese FEASR non SIGC del Piano Strategico è effettuata da ciascun Organismo Pagatore prendendo in considerazione, per ciascun intervento previsto dal Piano strategico del PSP, solo gli esiti dei controlli in loco svolti sulle aziende estratte a campione con il metodo casuale, la cui percentuale è definita dall'articolo 5, paragrafo 5, lettera e) del DM, posti in rapporto con l'importo richiesto.

Relativamente all'anno di controllo N, ciascun Organismo pagatore, come di consueto entro il termine del 15 luglio dell'anno N+1, produce le statistiche necessarie a determinare il tasso di errore dell'anno N. Le statistiche ricomprendono gli esiti delle verifiche eseguite prima della predetta data del 15 luglio.

Le statistiche di controllo, non sussistendo l'obbligo regolamentare di invio ai Servizi della Commissione europea, rimangono a disposizione di ciascun Organismo pagatore.

Sulla base del tasso di errore determinato per l'anno N, ciascun Organismo pagatore definisce il tasso di campionamento per l'anno N+1, che può essere incrementato ovvero ridotto secondo le modalità di seguito specificate.

DETERMINAZIONE IN AUMENTO DEL TASSO DI CAMPIONAMENTO

L'Organismo Pagatore, annualmente, determina la percentuale di campionamento che, in base a quanto disposto dal DM, è ordinariamente pari al 5% delle spese FEASR non SIGC dichiarata all'organismo pagatore nell'anno civile considerato.

¹ Per tasso di errore si intende la percentuale derivante dal rapporto tra l'importo inficiato dall'errore e l'importo totale oggetto di controlli in loco.

Il tasso di campionamento deve essere incrementato se le statistiche dell'anno precedente evidenzino un tasso di errore particolarmente significativo per alcuni interventi specifici.

Un tasso di errore fino al **2,50%** non comporta l'obbligo di incrementare il tasso di campionamento ordinario.

In caso di un tasso di errore particolarmente significativo, superiore al 2,50%, l'Organismo pagatore esegue ulteriori approfondimenti in esito ai quali può ritenere che l'elevato tasso di errore non comporti un rischio per il Fondo (ad esempio perché si tratta di un intervento con una scarsa numerosità del campione, e quindi l'esito non risulta rappresentativo); diversamente, qualora l'Organismo pagatore accerti che l'elevato tasso di errore rilevato per un determinato intervento non SIGC del Piano Strategico possa comportare un rischio per il Fondo, adegua la percentuale del campione di tale intervento del 5%, di cui all'articolo 5 paragrafo 1 del DM, applicando a tale percentuale un moltiplicatore che varia in ragione del tasso di errore rilevato:

- qualora il tasso di errore risulti superiore al 2,50% ed inferiore o pari al 10%, la percentuale di controllo prevista viene adeguata con un moltiplicatore di 1,5 ($5\% \cdot 1,5$);
- qualora il tasso di errore risulti superiore al 10% ed inferiore o pari al 25%, la percentuale di controllo prevista viene adeguata con un moltiplicatore di 2 ($5\% \cdot 2$);
- qualora il tasso di errore risulti superiore al 25%, la percentuale di controllo prevista viene adeguata con un moltiplicatore di 3 ($5\% \cdot 3$).

Qualora l'analisi del fenomeno permetta di circoscrivere il rischio per il fondo ad una determinata fattispecie, come ad esempio una area geografica (es. una o più Province) o un settore produttivo (es. Ortofrutta o Zootecnia), l'Organismo pagatore può decidere di limitare l'incremento del campione alle sole spese interessate da tale specifica fattispecie.

Tutte le analisi di cui sopra vengono effettuate per singolo Organismo Pagatore ed eventuali decisioni di aumento del campione si applicano solo all'Organismo Pagatore interessato.

L'analisi in oggetto, con le eventuali delimitazioni delle fattispecie interessate, deve essere formalizzata e, ove necessario, resa disponibile in caso di verifiche da parte dei Servizi UE o del Certificatore.

DETERMINAZIONE IN RIDUZIONE DEL TASSO DI CAMPIONAMENTO

Se le statistiche sugli esiti dei controlli dell'anno precedente fanno rilevare un tasso di errore inferiore alla soglia di materialità (2%), l'Organismo pagatore può decidere di ridurre il tasso di campionamento nell'anno civile in corso per gli interventi considerati.

Tale riduzione non può essere inferiore al 3%, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 7, del DM n. 410727 del 4 agosto 2023.

La determinazione dell'Organismo pagatore di riduzione del tasso di campionamento deve essere formalizzata e, ove necessario, resa disponibile in caso di verifiche da parte dei Servizi UE o del Certificatore.

CONSIDERAZIONI FINALI

Si ribadisce che le procedure prevista dalla presente circolare sono applicate esclusivamente sui controlli effettuati sulle spese della Programmazione 2023/27.

È nella facoltà dell'Organismo pagatore di decidere che per alcuni interventi, per i quali le condizioni di ammissibilità e gli elementi del controllo risultino analoghi, le statistiche possano essere analizzate in forma congiunta. Qualora venga adottata tale metodologia, la determinazione dell'Organismo pagatore deve essere formalizzata e, ove necessario, resa disponibile in caso di verifiche da parte dei Servizi UE o del Certificatore.

Rimane fermo l'obbligo regolamentare, in capo agli Organismi pagatori, di produrre e consegnare ai Servizi UE le statistiche FEASR per le spese della Programmazione 2014-2022 e, pertanto, si raccomanda di mantenere ben distinte le statistiche relative ai due periodi di programmazione.

Limitatamente all'anno civile 2023, trattandosi del primo anno di attuazione del PSP e non essendo disponibili informazioni sui controlli effettuati nell'anno precedente per gli interventi del PSP, è applicata la percentuale ordinaria di campionamento del 5%.

Il Direttore dell'Area Coordinamento
(Dott. Salvatore Carfi)
*Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005*